



COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA

Prot. N. 5666
Reg. Ord. N. **20/2010**

IL SINDACO

- VISTA la nota in data 30.06.2010 della Soc. Enìa S.p.A., Azienda che ha in gestione l'acquedotto comunale, assunta al protocollo comunale in data 08.07.2010 con n. 5179 con la quale viene richiesto di emettere un provvedimento finalizzato a limitare, per il periodo estivo, i consumi d'acqua erogata dall'acquedotto civico vietando, fino al 15.09.2010, l'utilizzo di acqua potabile per scopi diversi dall'uso igienico sanitario (irrigazioni di orti e giardini, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc.);
- RITENUTO necessario ed urgente adottare il provvedimento sollecitato dall'Azienda Enìa S.p.A.;
- INTESO a tal fine regolamentare, per l'intero territorio comunale, l'utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale vietando l'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quello igienico sanitario (irrigazioni di orti e giardini, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc.);
- VISTO l'art. 50 c. 4 e 5 T.U. 18.8.2000 N. 267;
- VISTO l'art. 5 L.R. 4.5.1982 N. 19;
- VISTO il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali approvato con delibera C.C. N. 9 del 28.2.2002,

ORDINA

- E' fatto divieto in tutto il territorio comunale a partire dal giorno **27 luglio 2010** e fino ad giorno **15 settembre 2010**, dalle ore **8,00** alle ore **22,00**, di utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto civico per scopi diversi dall'uso igienico sanitario (**irrigazioni di orti e giardini, lavaggio di auto, riempimento piscine, ecc**);

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza verranno applicate le previste sanzioni amministrative oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.

Dalla Residenza Municipale, 26.07.2010

Il Sindaco
ROSARIO MILANO